

Camera dei Deputati

**Legislatura 17
ATTO SENATO**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/07492
presentata da **CASTALDI GIANLUCA** il **10/05/2017** nella seduta numero **820**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
CAPPELLETTI ENRICO	MOVIMENTO 5 STELLE	10/05/2017
DONNO DANIELA	MOVIMENTO 5 STELLE	10/05/2017
GIARRUSSO MARIO MICHELE	MOVIMENTO 5 STELLE	10/05/2017
GIROTTA GIANNI PIETRO	MOVIMENTO 5 STELLE	10/05/2017
LUCIDI STEFANO	MOVIMENTO 5 STELLE	10/05/2017
MONTEVECCHI MICHELA	MOVIMENTO 5 STELLE	10/05/2017
MORONESE VILMA	MOVIMENTO 5 STELLE	10/05/2017
SANTANGELO VINCENZO	MOVIMENTO 5 STELLE	10/05/2017
TAVERNA PAOLA	MOVIMENTO 5 STELLE	10/05/2017

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega **10/05/2017**

TESTO ATTO**Atto Senato****Interrogazione a risposta scritta 4-07492**

presentata da

GIANLUCA CASTALDI**mercoledì 10 maggio 2017, seduta n.820**

CASTALDI, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MONTEVECCHI, MORONESE, SANTANGELO, TAVERNA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

in un articolo pubblicato sul quotidiano on line "il Fatto Quotidiano" del 27 aprile 2017, circa la situazione riguardante 20 ex dipendenti di due aziende di Vasto (Chieti), la SVOA SpA (Società vastese olii alimentari, oggi Fox petroli) e la Somi impianti Srl, si afferma che gli stessi "Per circa cinque anni hanno ricevuto indennizzi dall'Inps per esposizione ad amianto ma ora l'ente ci ha ripensato e li rivuole indietro. (...) Ma gli ex lavoratori della Svoa e della Somi impianti rischiano ancora di dover restituire all'Inps da 20 mila fino a 80 mila euro, a seconda dei casi, compresa la famiglia di un ex dipendente deceduto. In totale i soldi da restituire superano quota 600 mila"; nello stesso articolo si evidenzia che il presidente dell'Osservatorio nazionale amianto, Ezio Bonanni, ha dichiarato che: "In primo grado e in appello (...) i lavoratori hanno ottenuto una sentenza positiva e l'Inps ha anche accolto nel 2008 le domande per le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto. Ma nel contempo ha anche impugnato il verdetto in Cassazione che nel 2012 ha annullato la sentenza senza rinvio in Appello. C'è stato un lungo periodo di trattativa tra le parti ed ora gli ex lavoratori vittime dell'amianto subiscono questa richiesta. Una richiesta a mio avviso illegittima perché hanno ottenuto dei provvedimenti amministrativi favorevoli da parte dell'ente, applicati anche per il periodo successivo alla sentenza di Cassazione, ed ora, non si capisce perché, le somme vengono richieste indietro. Questi importi sono stati pagati in seguito a un provvedimento amministrativo, non in seguito alle sentenze";

considerato che:

con sentenza del 18 dicembre 2009, la Corte d'appello de L'Aquila (n. 774/2009) ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 18 aprile 2008 (n. 148/08) nella parte in cui è stata accolta la domanda dei ricorrenti intesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali in tema di amianto di cui alla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, articolo 13, per essere stati esposti all'amianto nell'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze della quali dipendenti di SVOA SpA;

la Corte d'appello de L'Aquila ha motivato tale pronuncia basandosi sul presupposto dell'accertata esposizione ultradecennale all'amianto dei lavoratori, escludendo la presenza di limiti con riferimento alla soglia di esposizione; in particolare la Corte ha ritenuto che la legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, con modifiche introdotte dal decreto-legge n. 269 del 2003, articolo 47, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2004, che ha introdotto l'ulteriore requisito del livello minimo di concentrazione dell'amianto, pari ad una media annua non inferiore a 100 fibre per litro come valore medio su 8 ore al giorno, costituiscono soglie di allarme e non requisito per il godimento del beneficio;

nell'anno 2012, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 14492/12, ha accolto un ricorso dell'Inps, dichiarando infondate le domande dei ricorrenti, capovolgendo, in tal modo le sentenze di merito, che erano state favorevoli;

considerato inoltre che:

tra la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila e la sentenza della Cassazione, l'Inps aveva emesso dei provvedimenti amministrativi di accoglimento delle domande amministrative di tali lavoratori, rivalutando le singole posizioni contributive con il coefficiente 1,5, anche con il riconoscimento della prestazione pensionistica;

dopo la sentenza della Corte di cassazione, l'Inps ha invece revocato i suoi provvedimenti amministrativi e chiesto l'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti di taluni lavoratori per la restituzione delle somme percepite anche in base all'accordo stesso definito;

tra i lavoratori del sito SVOA SpA e SOMI impianti Srl, alcuni hanno già contratto patologia correlata all'asbesto, mentre altri sono già deceduti; inoltre, alcuni lavoratori hanno ricevuto la diagnosi di patologia asbesto correlata, smentendo l'assunto dell'Inps dell'assenza di esposizione lavorativa a polveri e fibre di amianto, rendendoli comunque titolari del diritto alla rivalutazione contributiva;

in data 24 aprile 2017 i lavoratori coinvolti hanno consegnato copia delle perizie medico-legali, con riscontro delle patologie correlate all'amianto per la pregressa esposizione professionale ultradecennale clinicamente accertate e diagnosticate per i lavoratori dell'ex SVOA SpA di Vasto, evidenziando la sussistenza della malattia professionale che dà diritto per i lavoratori e per gli eredi alle rivalutazioni amianto ex legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 7, per contrastare l'Inps che persegue nel suo comportamento illegittimo nei loro confronti;

in data 2 ottobre 2009 il coordinamento esposti amianto di Vasto ha portato a conoscenza della commissione per il codice deontologico del Consiglio nazionale forense il comportamento deontologicamente scorretto che l'avvocato Massimo Cassarino, legale dell'Inps, ha più volte assunto nei confronti dei lavoratori del coordinamento stesso;

considerato infine che i lavoratori hanno svolto attività professionali con esposizione a polveri e fibre di amianto oltre la soglia delle 100 fibre per litro, e per più di 10 anni, quali dipendenti di SVOA SpA e SOMI impianti Srl, con il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5 ex articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno intervenire affinché siano chiarite sia la posizione dell'Inps che quella dei lavoratori interessati;

se, al fine di tutelare i lavoratori, intenda assumere iniziative di competenza finalizzate a introdurre disposizioni che li esentino dalla restituzione delle somme percepite, con particolare riguardo a coloro che hanno contratto patologie correlate all'asbesto, nonché agli eventuali superstiti in caso di decessi già intervenuti in relazione a tali patologie.

(4-07492)